Legge federale sull'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito

(Modifica del Codice di procedura penale e della procedura penale militare)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 febbraio 2012¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...2,

decreta:

T

Il Codice di procedura penale³ è modificato come segue:

Titolo prima dell'art. 285a (nuovo)

Sezione 5: Inchiesta mascherata

Art. 285a (nuovo) Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento attivo, mirato e ingannevole e avvalendosi di un'identità falsa attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

Titolo prima dell'art. 286

Abrogato

Art. 288 cpv. 1 e 2

...-..... 1

¹ La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

² Concerne solo il testo tedesco e francese.

¹ FF 2012...

² FF **2012**...

³ RS **312.0**

...

Titolo prima dell'art. 298a (nuovo)

Sezione 5a: Indagine in incognito

Art. 298a (nuovo) Definizione

- ¹ Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, fanno luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo o fingendo di voler concludere transazioni fittizie.
- ² Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'articolo 285*a*. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

Art. 298b (nuovo) Condizioni

- ¹ Il pubblico ministero e, in sede di indagini preliminari, la polizia possono ordinare indagini in incognito se:
 - a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e

Minoranza (Rickli Natalie, Fehr Hans, Jositsch, Kaufmann, Lehmann, Neirynck, Nidegger)

- a. sussiste il sospetto che sia in corso o che sia stato commesso un crimine o un delitto; oppure se circostanze particolari inducono a presumere che sarà verosimilmente commesso un crimine o un delitto concreto; e (cfr. anche cifra II art. 73p cpv. 1 lett. a)
- b. le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 298c (nuovo) Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

- ¹ Per i requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 287. L'impiego di persone secondo l'articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso.
- ² Per la funzione, le mansioni e gli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291–294.

Art. 298d (nuovo) Fine e comunicazione

- ¹ La polizia o il pubblico ministero che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:
 - a. le condizioni non sono più adempiute;

² Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del pubblico ministero.

...

b. il pubblico ministero rifiuta di prorogare le indagini disposte dalla polizia; o

c. l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni al pubblico ministero o cercando di influenzare in modo inammissibile la persona oggetto delle indagini.

II

La procedura penale militare del 23 marzo 1979⁴ è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 73

Sezione 10b: Inchiesta mascherata

Art. 73 Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento attivo, mirato e ingannevole e avvalendosi di un'identità falsa attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

Titolo prima dell'art. 73a Abrogato

² La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.

³ La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

⁴ Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l'artico-lo 298 capoversi 1 e 3.

...

Art. 73c cpv. 1 e 2

Titolo prima dell'art. 730 (nuovo)

Sezione 10c: Indagine in incognito

Art. 730 (nuovo) Definizione

- ¹ Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, fanno luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo o fingendo di voler concludere transazioni fittizie.
- ² Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'articolo 73. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

Art. 73p(nuovo) Condizioni

- ¹ Il giudice istruttore e, in sede di indagini preliminari, la polizia possono ordinare indagini in incognito se:
 - a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e

Minoranza (Rickli Natalie, Fehr Hans, Jositsch, Kaufmann, Lehmann, Neirynck, Nidegger)

- a. sussiste il sospetto che sia in corso o che sia stato commesso un crimine o un delitto; oppure se circostanze particolari inducono a presumere che sarà verosimilmente commesso un crimine o un delitto concreto; e (cfr. anche cifra I art. 298b cpv. 1 lett. a)
- b. le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 73q (nuovo) Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

¹ La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

² Concerne solo il testo tedesco e francese

² Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del pubblico ministero.

¹ Per i requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 73*b*. L'impiego di persone secondo l'articolo 73*b* capoverso 1 lettera b è escluso.

² Per la funzione, le mansioni e gli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 73f - 73i.

····

Art. 73r (nuovo) Fine e comunicazione

- a. le condizioni non sono più adempiute;
- b. il giudice istruttore rifiuta di prorogare le indagini disposte dalla polizia; o
- c. l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni al pubblico ministero o cercando di influenzare in modo inammissibile la persona oggetto delle indagini.

Ш

¹ La polizia o il giudice istruttore che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

² La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.

³ La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

 $^{^4}$ Alla comunicazione delle indagini in incognito si applicano per analogia gli articoli 73m capoverso 1 e 73n.

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.